

ALTRO _____

SEGNALA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 Legge 241/90 e ss.mm. e degli art. 68 e 80 del TULPS , consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art.75 del medesimo D.P.R.445/2000

- Di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione amministrativa n./prot. _____ del _____ intestata a _____ per l'attività di cinema per il locale posto in Grottaferrata, via/piazza _____ n. _____, all'insegna _____;

- **che il subingresso nell'azienda precedentemente autorizzata è avvenuto per:**

- compravendita
- affitto d'azienda
- conferimento d'azienda
- scissione d'azienda
- scioglimento della società con conferimento
- fusione
- comodato
- rientro in possesso
- per causa di morte
- altro _____

con atto pubblico/autenticato n. _____ (notaio _____)
e registrato a _____ il _____ al repertorio n. _____
di cui all'autorizzazione rilasciata da questo Comune in data _____ al
n. _____ in regolare corso di validità ed efficacia;

DICHIARA INOLTRE

- A) che l'attività oggetto della presente segnalazione viene esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizione ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica;
- B) che l'attività viene esercitata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti;
- C) che l'attività viene esercitata nel rispetto delle norme attinenti l'agibilità di cui all'art.80 del TULPS e la prevenzione incendi;
- D) di osservare i seguenti orari e giornate di attività _____;
- E) Di osservare, oltre agli obblighi espressi nell'autorizzazione del dante causa, delle seguenti prescrizioni generali:
1. le vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombre da qualsiasi impedimento che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
 2. in tutti gli ambienti in cui è normalmente prevista la presenza di persone deve essere esposta una idonea segnaletica di sicurezza, indicante la direzione e l'ubicazione delle più vicine uscite di sicurezza;
 3. le porte delle uscite di sicurezza devono essere immediatamente ed agevolmente apribili nel senso dell'esodo con semplice manovra a spinta;
 4. è fatto divieto di compromettere e/o manomettere la funzionalità dei serramenti di compartimentazione e delle uscite di sicurezza;
 5. il sistema di illuminazione di sicurezza deve essere verificato affinché entri automaticamente ed immediatamente in funzione al mancare della tensione in rete.
 6. per lo spegnimento di incendi non deve essere utilizzata l'acqua quando questa può venire a contatto con materie che possono reagire in modo pericoloso, o in prossimità di conduttori, attrezzature o macchine sotto tensione elettrica.
 7. Il responsabile dell'attività è tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione ed alla protezione degli incendi, che, a tal fine, dovranno essere controllati e provati almeno una volta all'anno da personale esperto;
 8. Il responsabile dell'attività è tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza e delle condizioni di sicurezza degli impianti a rischio specifico
 9. Tutto il personale dipendente deve essere adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio.

QUADRO A

- A Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività (art.11 TULPS R.D. 18/06/1931 n°773);
- B Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
ovvero.....
- C Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.89 della legge n.159/2011 e successive modifiche (requisiti antimafia);
- D che i soci o le altre persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione della società/associazione sono:
..... nato/a a..... il
.....nato/a a..... il
.....nato/a a..... il
- E che nei confronti dei soci o di altre persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione della società/associazione sopra elencati non sono state emesse: condanne penali; provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività (art.11TULPS R.D. 18/06/1931 n°773). E, inoltre, dichiara che gli stessi non sono sottoposti a procedimenti penali e che non sussistono nei loro confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.89 della legge n.159/2011 e successive modifiche;
- IN ALTERNATIVA A TALE DICHIARAZIONE OGNI SOCIO O PERSONA MUNITA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA O DI AMMINISTRAZIONE PUO' AUTOCERTIFICARE LA PROPRIA SITUAZIONE UTILIZZANDO L'ALLEGATO "A"
- F Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo;
- G Che l'attività viene esercitata nei locali sopra indicati, dei quali ha la disponibilità a seguito di atto di (*indicare il titolo di fruibilità dei locali es. acquisto, locazione, comodato, etc.*) registrato presso l'Ufficio del Registro di.....in data.....al n.....;
- H Di non aver effettuato modifiche di alcun genere al locale rispetto a quanto documentato e dichiarato nella licenza del dante causa;
- I che sussistono, con riferimento ai locali sede dell'esercizio, i requisiti in materia di prevenzione incendi, sicurezza ed igiene, prescritti dalle vigenti disposizioni di legge;
- L Che il locale è in regola, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, con la normativa vigente, con particolare riferimento alla loro destinazione d'uso e dichiara, inoltre:
 Per i locali in argomento è stata rilasciata certificazione di agibilità (riportare estremi della certificazione).....
- M Che per l'attività ed il locale di cui alla presente richiesta è stato:
 ottenuto il certificato prevenzione incendi n..... in data
 richiesto il certificato il certificato prevenzione incendi al Comando Prov.le dei VV.FF. in data
- N che è stata effettuata la verifica periodica dell'impianto elettrico in data
- O di essere in regola con il permesso per spettacoli e per intrattenimenti relativamente all'assolvimento degli adempimenti in materia di diritti d'autore (S.I.A.E. – L. 633/41)

ALLEGA

- copia del documento d'identità del dichiarante;*
- Copia del permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari) ai sensi dell'art 6 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche di cui si dichiara il possesso;*
- copia dell'atto di disponibilità dei locali (proprietà, affitto, comodato);*
- contratto con la SIAE;*
- polizza assicurativa RCT/O in corso di validità;*
- Relazione tecnica di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato iscritto nell'Albo della Regione Lazio, che attesta tra l'altro tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;*
- Dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato e qualificato che attesti che la situazione non è mutata rispetto alla precedente autorizzazione (arredi, impianti elettrici ed acustici);*
- Attestazione pagamento Diritti di Istruttoria € 60,00 intestato al SUAP del Comune di Grottaferrata;*
- Scia di somministrazione alimenti e bevande (qualora prevista) comprensiva di notifica sanitaria all'ASL ROMA H e relativi diritti di segreteria;*
- autocertificazione antimafia - carichi pendenti - fallimenti;*
- Dichiarazione identificazione dell'immobile*

_____ lì _____

Firma da apporre

NOTE

1. *Vanno allegate le autocertificazioni di tutti i soci in caso di SNC; di tutti i soci accomandatari in caso di SAS; di tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione in caso SRL, SPA, SAPA, Società Cooperative ed Associazioni e di eventuali rappresentanti.*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Modello da utilizzare da persona diversa dal dichiarante contestualmente alla comunicazione

Il sottoscritto/a

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art.75 del medesimo D.P.R.445/2000

DICHIARA

Di essere nato a il di essere residente a
..... in via/piazza n°

In qualità di:

Socio della società

Legale rappresentante della società

Delegato alla somministrazione di alimenti e bevande designato dalla società

.....
 altro.....

DICHIARA

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività (art. 11 TULPS R.D. 18/06/1931 n°773) ovvero di aver riportato le seguenti.....
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero.....
- Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.89 della legge 159/2011 e successive modifiche;

IN CASO DI SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE

DI ALIMENTI E BEVANDE

- Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Di essere in possesso dei requisiti morali di cui al d. lgs. 59/2010;
- che nei propri confronti non sono state emesse le condanne previste dall'art.92 TULPS R.D. 18/06/1931 n.773;

Si ricorda che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Grottaferrata,

IL DICHIARANTE

Informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. Lgs. 30-06-2003 n.196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Gentile utente, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento dei dati:

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Comune di Grottaferrata del Capo di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;

Modalità del trattamento:

- a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati indicate dall'articolo 4 del D.Lgs.196/2003;
- b) è effettuato manualmente e/o con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal titolo V del D. Lgs. n.196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso dell' ufficio commercio;
- c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune;

Conferimento dei dati:

è necessario come onere per l'interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio;

Rifiuto di conferire i dati:

l'eventuale rifiuto di conferire, da parte dell'interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta l'impossibilità di evadere la pratica od ottenere l'effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti;

Comunicazione dei dati:

i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall'art.59 del D.Lgs. 196/2003 sull'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L.241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari.

Diritti dell'interessato:

L'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra i quali, in particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

Titolari e responsabili del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grottaferrata. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del servizio.

Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Ai sensi degli articoli 21 comma 1 e 22 commi 2 e 3 del D.Lgs 196/2003, l'ufficio commercio effettua il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda o di comunicazione/scia.

^^ **NORMATIVA** ^^^

T.U.L.L.P.S.

(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Art.11. - *Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:*

§ a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

§ a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le

condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art.12. - *Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti,*

non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Art.92. - *Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.*

Legge 7-8-1990 n. 241 (Testo aggiornato al 10/08/2010)

Art.10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Art.19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,

all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta

giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni . È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21- quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#). Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art.20. Silenzio assenso.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

Art.21. Disposizioni sanzionatorie

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20

